

Le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telex, il numero o i numeri dei titoli di esportazione thailandesi complementari, il numero o i numeri dei titoli di importazione complementari, nonché il quantitativo eccedente di cui si tratta. »

2. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

• 3. Le domande di titolo possono essere presentate in tutti gli Stati membri e i titoli rilasciati sono validi in tutti e dodici gli Stati membri.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino e dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3183/80. »

3. All'articolo 6, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

• 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 il quantitativo immesso in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione. A tal fine nella casella 22 del titolo viene indicata la cifra 0. »

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*